

Arresto in flagranza differita esteso alle violenze domestiche

Penale

La Cassazione applica per la prima volta la novità introdotta a fine 2023

Giovanni Negri

L'arresto in flagranza differita si è esteso ai reati di violenza domestica e di stalking. Per questo deve essere valorizzata la documentazione di video casalinghi in grado di documentare episodi di aggressione. Va così considerato legittimo l'arresto di un uomo, effettuato dalla polizia giudiziaria, sulla base di un filmato che riproduceva un litigio familiare nel quell'indagato aveva stratonato la convivente con violenza, aveva tentato di afferrarla per il collo, l'aveva poi colpita alla testa e con calci alle gambe. Filmato preceduto peraltro da altre due riprese in giornate diverse che testimoniavano altrettanti episodi di aggressione.

Questa la conclusione della Cassazione (sentenza n. 16668 della sesta sezione penale) sull'applicazione, è la prima volta, di quanto previsto dalla legge n. 168 del 2023 dove, all'articolo 10, è stata ridefinita la nozione di flagranza, estendendola a chi appare colpevole di condotte di violenza domestica sulla base di documentazione video-fotografica o di altro genere a condizione che identificazione e arresto avvengano entro 48 ore dal fatto.

La misura precautelare dell'arresto in flagranza differita afferma la sentenza a tutela della vita e dell'integrità fisica delle vittime dei reati da codice rosso ha un antecedente nel nostro ordinamento penale in relazione alle violenze negli stadi o nel corso di manifestazioni pubbliche e «appare ancorata alla emersione, attraverso un documento autoevidente, quale la documentazione risultante da ripresa videofotografica

e da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico) di episodi di violenza, minaccia o aggressione alla persona, integranti i reati di maltrattamenti in famiglia, o stalking ovvero connessi alla violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».

L'arresto, prosegue la sentenza, che si risolve nell'attribuzione in via eccezionale alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertà una persona si giustifica come misure immediata, che ha come presupposto la contestualità causale, di tempo e di spazio tra il delitto e la privazione della libertà, nella convinzione dell'altissima probabilità della colpevolezza dell'arrestato.

La Corte mette in evidenza il fondamento, davanti all'aumento con-



Per contestare i maltrattamenti va accertato che la violenza documentata non sia episodica

siderevole dei casi di violenza domestica e di gravi delitti ai danni di coniugi e conviventi, dell'estensione della misura precautelare. Ne mette però anche in luce la distinzione rispetto alle condotte violente in occasione di eventi sportivi o manifestazioni pubbliche; la violenza domestica infatti si caratterizza, afferma la pronuncia, soprattutto per i maltrattamenti familiari, per la sua abitualità, requisito che è difficilmente acquisibile sulla base del semplice dato documentale costituito dalla videoripresa o dalla documentazione informatica.

In ogni caso, osserva ancora la Cassazione, in sede di convalida dell'arresto, il giudice deve considerare il fatto documentato come non isolato ma come ultimo anello di una catena di condotte violente precedenti.